

Roma, 2 novembre 2021

Nota interpretativa

L'applicazione della nuova disciplina del canone "reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica"

Indice

| | |
|---|---|
| <i>Premessa</i> | 1 |
| <i>Decorrenza del "canone antenne"</i> | 2 |
| <i>Tipologie di impianti soggette al "canone antenne"</i> | 3 |
| <i>Applicabilità del canone agli impianti collocati sul patrimonio indisponibile degli enti</i> | 3 |

Premessa

A fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute ad ANCI ed Ifel da diversi Comuni, sull'esatta portata applicativa della nuova disposizione che prevede un canone forfetario di 800 euro per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica, introdotta dal dl 77/2021, si ritiene opportuno fornire le seguenti linee di approfondimento per un'applicazione consapevole delle nuove previsioni.

Il comma 5-ter dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto il nuovo comma, l'831-bis, alla legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) il quale dispone che:

"831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

La nuova disposizione, introdotta dal Parlamento in occasione della conversione in legge del dl 77/2021, costituisce una sostanziale ed ingiustificata detassazione degli impianti in questione e comporta una significativa perdita di gettito per i Comuni, con evidenti disparità rispetto ad impianti siti su aree private. Elementi che si auspica siano sollecitamente affrontati con un provvedimento correttivo.

La norma presenta inoltre elevati profili di criticità, che investono sia aspetti economici - determinati dalla previsione di un canone fisso di 800 euro, non modificabile dall'ente, che prescinde dalla superficie realmente occupata dall'impianto - sia aspetti amministrativi, che riguardano la necessaria perimetrazione della nuova previsione alle reti e infrastrutture che insistono solo sul patrimonio indisponibile dei Comuni, oltre che ulteriori criticità applicative che riguardano la decorrenza delle prescrizioni in essa contenute.

Si tratta di una nuova fattispecie di canone patrimoniale, di seguito "canone antenne" che si differenzia da quello dovuto per l'occupazione del suolo comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, disciplinata dal comma 831. La diversità è precisata in primo luogo dalla stessa nuova norma, laddove si prevede che il canone cd. "antenne" si applica alle occupazioni che *"non rientrano nella previsione di cui al comma 831"*, ovvero alle occupazioni che comunque riguardano suolo pubblico. Per quanto riguarda la differenza sostanziale tra le occupazioni disciplinate dai commi 831 e 831-bis, questa va ricercata nelle modalità di calcolo del canone dovuto. La quantificazione del canone per le occupazioni previste dal comma 831 è direttamente collegata al numero delle utenze, non considerate, invece, dal comma 831-bis. Militano in tal senso anche i precedenti normativi e giurisprudenziali. Con riferimento all'analoga fattispecie prevista dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, anch'essa direttamente collegata al numero di utenze finali, la Corte di Cassazione, ordinanza n. 23257 del 2020, ha ritenuto che la sua applicazione fosse possibile solo in caso di utenti finali, sicché in assenza di questa quantificazione, il canone doveva essere applicato sulla base dei metri lineari di occupazione.

Decorrenza del "canone antenne"

In primo luogo, **pare opportuno affrontare il tema della decorrenza dell'applicabilità della disposizione in esame, che non può che partire dal 1° gennaio 2022**. Tale assunto deriva da quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 831-bis, il quale individua nel 30 aprile di ciascun anno il termine di versamento del canone in questione, mentre la nuova previsione - contenuta nella legge di conversione del dl n. 77 del 2021, del 29 luglio 2021, n. 108 - è divenuta efficace alla metà del mese di agosto 2021 (incluso il periodo di *vacatio legis*).

Inoltre, la novità introdotta è intervenuta in un momento successivo rispetto al termine per l'approvazione delle tariffe del Canone Unico, coincidente con il termine di approvazione dei bilanci di previsione, il 31 maggio 2021 per la generalità gli enti, il 31 luglio 2021 per quelli che hanno fatto ricorso al Fondo anticipazione liquidità. Questa

circostanza fa deporre per l'applicabilità della nuova disciplina a decorrere dal 2022, senza che possa emergere alcun diritto al ricalcolo o al rimborso dell'importo già versato entro il 30 aprile 2021, in quanto la retroattività della norma non è espressamente prevista, come non è prevista la correlata e necessaria copertura finanziaria.

Tipologie di impianti soggette al “canone antenne”

Il nuovo canone è dovuto dagli “operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”. Appare utile in proposito definire il perimetro della tipologia di impianti di interesse richiamando le definizioni sia di **reti di “comunicazione elettronica”** che di **“risorse collegate”**.

Le **reti di comunicazione elettronica vengono definite dall'articolo 1 del d.lgs 259 del 2003** come

“i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.”

Inoltre, lo stesso articolo, al punto successivo, fornisce una definizione di **“risorse collegate”** indicandole come

“i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione.”

Applicabilità del canone agli impianti collocati sul patrimonio indisponibile degli enti

Relativamente all'ambito di applicazione della norma in oggetto, si evidenzia come essa sia da considerarsi rivolta esclusivamente agli impianti localizzati in aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell'Ente, alla luce dell'ormai pacifica applicazione dell'art. 93 del d.lgs. 259/2003¹ (Codice delle comunicazioni elettroniche) solo al suolo demaniale o al patrimonio indisponibile, rinviando lo stesso - al comma 2 - alla disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) ovvero del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), ora riassorbita dal canone unico.

¹ http://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO_LEGISLATIVO/2003/08/01/259/CONSOLIDATED/20210730

L'articolo 93 del d.lgs. 259/2003, infatti, ha la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, a garanzia di parità di trattamento nelle diverse Regioni, Province o Comuni.

A questo proposito, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 47 del 26 marzo 2015, ha stabilito che una legge regionale che imponga il pagamento di oneri non previsti dalla legge statale viola l'art. 117 della Costituzione, in quanto si pone in contrasto con l'art. 93 del D.lgs. 253/2003, espressione di un principio fondamentale della materia «ordinamento della comunicazione». È importante però sottolineare - per il tema che qui interessa - che **la Corte Costituzionale, nel ribadire il divieto di imporre oneri non previsti dalla legge statale, non mette in discussione il rapporto di tipo privatistico tra Comune e gestori, quando l'area di installazione dell'impianto appartenga al patrimonio disponibile dell'ente. In questo caso, quindi, il canone di locazione è dovuto e non si applicano le ordinarie regole del Canone unico.**

In altri termini, si deve ritenere² che l'art. 93, nel fare salva l'applicazione della Tosap e del Cosap (ora Canone Unico), non possa che riferirsi alle fattispecie in cui dette imposizioni sono dovute ai sensi della normativa che le prevede, con l'esclusione quindi di spazi ed aree facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente. Infatti, il comma 819 della legge 27 dicembre 2019, n.160 alla lettera a) prevede quale presupposto per l'applicazione del canone unico l'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti.

Di conseguenza, rimangono esclusi dall'applicazione del canone unico gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell'ente, la cui presenza è regolata da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato. Per tale tipologia di beni, infatti, la pubblica amministrazione si comporta alla stregua di qualsiasi soggetto privato e può, quindi, legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando applicazione la disciplina del canone unico.

² Si veda a tale proposito il parere di "ANCI Risponde" al quesito del 25 maggio 2015 del Comune di Fagnano Olona (VA)